Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì 5 maggio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 1960, n. 356.

Rettifica di confine fra i comuni di Lerici e di Ameglia, in provincia de La Spezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Lerici in data 27 settembre 1956, n. 28, e del Consiglio comunale di Ameglia in data 5 maggio 1957, n. 18, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;

Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Vista la deliberazione della Commissione straordinaria della provincia de La Spezia in data 11 giugno 1957, n. 823, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 24 novembre 1959, n. 1816;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dello interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Lerici e di Ameglia, in provincia de La Spezia, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia de La Spezia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Lerici e di Ameglia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 marzo 1960, n. 357.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 57. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Ingegneria è aggiunto quello di « Elettronica applicata » mentre viene soppresso quello di « Radiotecnica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 358.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in Salgareda (Treviso).

N. 358. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in Salgareda (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 239. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 359.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Fosca, in frazione Roncadelle del comune di Ormelle (Treviso).

N. 359. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Fosca, in frazione Roncadelle del comune di Ormelle (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 240. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 360.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Marco, in frazione San Marco del comune di Resana (Treviso).

N. 360. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Marco, in frazione San Marco del comune di Resana (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 238. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 361.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Valentino, in frazione Noarna del comune di Nogaredo (Trento).

N. 361. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 6 aprile 1958, integrato con postilla del 30 settembre 1959 e con dichiarazione del 26 febbraio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Valentino, in frazione Noarna del comune di Nogaredo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 230. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 362.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Giovanni Evangelista e Marziano, nel comune di Siracusa.

N. 362. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siracusa in data 1° settembre 1957, integrato con dichiarazione del 27 ottobre 1959, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Giovanni Evangelista e Marziano, nel comune di Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 229. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1958, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Considerato che, a seguito del collocamento a riposo del consigliere ispettore generale dott. Severino Parascenzo, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si rende necessario procedere alla sua sostituzione in seno all'organo anzidetto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Danilo Guerrieri è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sostituzione dell'ispettore generale dott. Severino Parascenzo, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1960

GRONCHI

ZACCAGNINI — TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1960
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 293. — BARONE

(2678)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1959.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Istituto agronomico per l'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1959-60.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA DEL
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto che l'Istituto agronomico per l'Africa italiana ha necessità di continuare ad avvalersi durante l'esercizio finanziario 1959-60, per le esigenze dei propri servizi, dell'opera di due salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

L'Istituto agronomico per l'Africa italiana è autorizzato a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1959-60, due salariati temporanei di cui uno che può essere classificato nella prima categoria (specializzato).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
FOLCHI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1960
Registro n. 2, *foglio n.* 108. — ALAMPRESE

(2682)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1959.

Costituzione del Comitato per il coordinamento delle prove di omologazione delle macchine agricole.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 72 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Riconosciuta l'opportunità di coordinare le attività inerenti all'omologazione delle macchine agricole prodotte in serie, prescritta dal combinato disposto dagli articoli 53 e 72 del citato testo unico;

Di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il Comitato per il coordinamento delle prove di omologazione delle macchine agricole.

Art. 2.

Del Comitato fanno parte due rappresentanti del Ministero dei trasporti e del Ministero dell'agricoltura e foreste; due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici dei quali uno della Direzione generale della viabilità e uno dell'Azienda nazionale autonoma strade statali; un rappresentante rispettivamente dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno e delle finanze.

I membri del Comitato sono nominati dal Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste.

Il Comitato è presieduto dal funzionario con qualifica più elevata del Ministero dei trasporti.

In relazione con gli argomenti da trattare, il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti delle organizzazioni interessate.

La segreteria del Comitato ha sede presso l'Ente utenti motori agricoli.

Art. 3.

Il Comitato di cui all'art. 1 adempie i seguenti compiti:

a) coordina le attività inerenti alle omologazioni delle macchine agricole sia per uso agricolo sia per l'impiego su strada;

b) studia e propone l'aggiornamento ed il perfezionamento dei mezzi tecnici per l'esecuzione delle verifiche e delle prove da compiere ai fini dell'omologazione;

c) esprime parere in merito all'idoneità delle attrezzature degli istituti ed enti da autorizzare alla effettuazione delle prove;

d) assolve a tutti gli altri compiti che, in connessione al servizio di omologazione delle macchine agricole, possono essergli affidate dai Ministeri dei trasporti e dell'agricoltura e foreste.

Roma, addì 11 dicembre 1959

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

(2602)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1960.

Nomina del prof. ing. Biagio Pesce a vice presidente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visti gli articoli 4 e 8 dello statuto dell'Associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1959, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Associazione;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del prof. ing. Francesco Roma, membro del Consiglio predetto e vice presidente dell'Associazione, perchè deceduto;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. ing. Biagio Pesce è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione quale esperto di nomina ministeriale in sostituzione del prof. ing. Francesco Roma.

Art. 2.

Il prof. ing. Biagio Pesce è nominato vice presidente della Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1960
Registro n. 4 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 290. — BARONE

(2710)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1960.

Modalità per la omologazione del tipo delle macchine agricole, di cui all'art. 72 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 72 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visti gli articoli 236 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire le modalità per l'omologazione del tipo delle macchine agricole indicate nel primo comma del succitato art. 72;

Decreta:

Art. 1.

L'omologazione delle macchine agricole indicate al primo comma dell'art. 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ha luogo in seguito a verifiche e prove eseguite sul tipo presso enti o istituti opportunamente attrezzati ed allo scopo autorizzati dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, sentito il parere del Comitato per il coordinamento delle prove di omologazione delle macchine agricole costituito con decreto interministeriale 11 dicembre 1959.

Art. 2.

Per ottenere l'omologazione, fermo restando quanto stabilito all'art. 236 del regolamento d'esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, le fabbriche costruttrici debbono mettere a disposizione degli enti o istituti di cui all'art. 1, un esemplare della macchina in tutto conforme al tipo di serie, con l'assistenza di un tecnico della fabbrica.

Art. 3.

Le verifiche e prove di cui all'art. 1 sono quelle indicate all'art. 237 del succitato regolamento da eseguire secondo le prescrizioni date nei successivi articoli fino al 245.

Dette verifiche e prove debbono essere eseguite con l'intervento di un ingegnere del Ministero dei trasporti ed alla presenza di un rappresentante della fabbrica costruttrice.

Alle stesse verifiche e prove possono assistere tecnici designati dai Ministeri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, ai quali sarà comunicata la data stabilita a cura dell'ente o istituto prescelto.

Art. 4.

I risultati delle verifiche e delle prove sono riportati su apposito certificato redatto in due originali il cui modello dovrà essere approvato dal Ministero dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il certificato è firmato dal direttore dell'Istituto e dall'ingegnere del Ministero dei trasporti.

Gli istituti ed enti di cui all'art. 1 sono tenuti ad annotare, su apposito registro, gli estremi del certificato.

Art. 5.

I due originali del certificato delle verifiche e delle prove sono trasmessi rispettivamente al Ministero dei trasporti ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini della emanazione dell'atto di omologazione.

Le fabbriche costruttrici hanno facoltà di riprodurre a stampa il certificato di cui all'art. 4 semprechè tale riproduzione sia integrale.

Art. 6.

Il Ministero dei trasporti e quello dell'agricoltura, sentito il Comitato di cui all'art. 1, stabiliscono, nel caso di macchine agricole di tipo già omologato che abbiano subìto modifiche nelle caratteristiche costrut-

tive, quando debba farsi luogo ad una nuova omologazione e quando le macchine stesse possano costituire altra serie del tipo già omologato da individuare con apposito numero. In questo ultimo caso stabiliscono inoltre quali delle prove elencate all'art. 237 del citato regolamento debbano essere ripetute.

Roma, addì 10 marzo 1960

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

(2603)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1960.

Modifica della misura del contributo per l'assicurazione di malattia dovuto alle Casse provinciali di malattia di Trieste e Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, n. VI, della legge 17 luglio 1942, numero 998, concernente modificazioni al regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, recante norme sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle Provincie annesse;

Visti i contratti collettivi 31 maggio 1943, pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1943, n. 193, parte II, per la temporanea disciplina dell'assistenza di malattia ai lavoratori nei territori delle Provincie annesse;

Visto l'art. 6, comma terzo e quarto della legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati d'invalidità e vecchiaia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 870, concernente la modificazione delle misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in data 19 novembre 1959, con la quale sono determinate le nuove aliquote dei contributi dovuti alle Casse provinciali di malattia di Trieste e Gorizia;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in data 19 novembre 1959, con la quale, a far tempo dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 870, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, in atto nelle provincie di Trieste e Gorizia, sono maggiorate dello 0,90% della retribuzione soggetta a contributo a norma delle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2531)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 20 marzo 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Fanticini, Console onorario del Guatemala a Reggio Emilia, con giurisdizione sul territorio dell'Emilia-Romagna.

(2308)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di undici società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 aprile 1960, le società sottoelencate sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore:

1) Società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Scala Coeli (Cosenza), costituita con atto in data 4 novembre 1945, per notaio dott. Domenico Parisi;

2) Società cooperativa « Pace e Lavoro », con sede in Crotta d'Adda (Cremona), costituita con atto in data 20 luglio 1947, per notaio dott. Amelio Ferragni;

3) Società cooperativa « Consumo fra Operai », con sede in Serravalle (Ferrara), costituita con atto in data 12 agosto 1945, per notaio dott. Agostino Ciotti;

4) Società cooperativa « Galileo », con sede in Milano, costituita con atto in data 22 luglio 1948, per notaio dott. Giovanni Smiderle;

5) Società cooperativa « Fanese di consumo », con sede in Fano (Pesaro), costituita con atto in data 26 novembre 1944, per notaio dott. Peconi;

6) Società cooperativa agricola « Fra allievi del Convitto partigiani e reduci », con sede in Villa Rivalba (Reggio Emilia), costituita con atto in data 10 giugno 1947, per notaio dott. Cesare Rossi;

7) Società cooperativa edilizia « Fra dipendenti della Società italiana autori editori », con sede in Roma, costituita con atto in data 31 agosto 1946, per notaio dott. Giorgio Albertazzi;

8) Società cooperativa edilizia « Il Desco fiorito », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 dicembre 1953, per notaio dott. Fernando Mammuccari;

9) Società cooperativa edilizia « Corona », con sede in Roma, costituita con atto in data 6 settembre 1951, per notaio dott. Vincenzo Trapanese;

10) Società cooperativa produzione e lavoro « La Calzatura », con sede in Salerno, costituita con atto in data 13 luglio 1953, per notaio dott. Filippo Lomonaco;

11) Società cooperativa « A.R.T.I. » (attività riunione tecniche industriali), con sede in Torino, costituita con atto in data 2 agosto 1947, per notaio dott. Felice Rossi.

(2358)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione all'esercizio della professione

L'ing. Alessandro Porro, nato a Milano il 29 marzo 1908, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, conseguito presso l'Università di Bologna nella sessione di esami di Stato dell'anno 1930.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(2594)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	8256	1.500 —	Borsellino *Gina* fu Guglielmo, minore sotto la patria potestà della madre D'Agosto Carmelina di Raffaele ved. Borsellino, dom. in Nocera Inferiore (Salerno)	Borsellino *Luigia*, fu Guglielmo, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	402041	1.186,50	Visini Teresa fu Carlo, nubile, dom. a Milano, con usufrutto a Roych *Elisa* fu Antonio maritata Tola, dom a Milano	Come contro, con usufrutto a Roych *Elisabetta* fu Antonio maritata Tola, dom. a Milano
Rendita 5 % (1935)	272995	2.750 —	Montefusco Carmine, nato a Nocera Inferiore il 24 maggio 1943, minore sotto la patria potestà della madre Zambrano Rachele, vedova Montefusco, nata a Mercato San Severino il *20 gennaio 1909* e dom. a Nocera Inferiore (Salerno)	Montefusco Carmine, nato a Nocera Inferiore il 24 maggio 1943, minore sotto la patria potestà della madre Zambrano Rachele, ved. Montefusco, nata a Mercato San Severino il *22 dicembre 1909* e dom. a Nocera Inferiore (Salerno)
Cons. 3,50 % (1906)	800613	731,50	Curcio *Nevicella* fu Michele, moglie di Casieri Francesco, dom. in Calabritto Avellino)	Curcio *Mariantonia Nevicella* fu Michele, moglie di Casieri Francesco, dom. in Calabritto (Avellino)
P. Red. 3,50 % (1934)	169285	994 —	Curcio *Nevicella* fu Michele, ecc., come sopra	Curcio *Mariantonia Nevicella* fu Michele, ecc., come sopra
Cons. 3,50 % (1902)	1514	315 —	Ottino *Luisa* fu *Carlo Salvatore*, moglie di *Dellatorre* Pietro Antonio, dom. a Fossano (Cuneo)	Ottino *Luigia* fu *Salvatore*, moglie di *Della Torre* Pietro Antonio dom. a Fossano (Cuneo)
Rendita 5 % (1935)	213034	1.450 —	Colombo Maria Alberta ed *Arnalda* di Fiorenzo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. in Orbassano (Torino)	Colombo Maria Alberta ed *Annalda* di Fiorenzo, minori, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	26680	434 —	*Fornassari Domenico* di Antonio, dom. a Sarisola (Alessandria)	*Fornasari Giovanni Domenico* di Antonio, dom. a Sarisola (Alessandria)
Id.	42047	1.750 —	*Fornassari Domenico*, ecc., come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	773226	2.695 —	Silva *Luisa* fu Paolo, moglie di Boitani Giuseppe, dom. in Roma, vincolato per dote	Silva *Silvia* fu Paolo, moglie di Boitani Giuseppe, dom. in Roma, vincolato per dote
B. T. N. 5 % (1965)	467	29.500 —	Figli nascituri di Marcoli *Francesco Giovanni* fu Lorenzo, dom. in Rivoltella, frazione del comune di Desenzano del Garda (Brescia)	Figli nascituri di Marcoli *Giovanni Francesco* fu Lorenzo, dom. in Rivoltella, frazione del comune di Desenzano del Garda (Brescia)
P. Red. 3,50 % (1934)	409076	353,50	*Lupini* Teresa fu Gio. Batta, minore sotto la patria potestà della madre Sanguinetti Luigia fu Davide ved. *Lupini*, dom. in Santa Margherita Ligure (Genova)	*Lupino* Teresa fu Gio. Batta, minore sotto la patria potestà della madre Sanguinetti Luigia fu Davide ved. *Lupino*, dom. in Santa Margherita Ligure (Genova)
Id.	409077	416,50	*Lupini* Giuseppe fu Gio Batta, minore, ecc., come sopra	*Lupino* Giuseppe fu Gio Batta, minore, ecc., come sopra
Id.	137038	654,50	Manzoni Enrico e *Sante* di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal medesimo, dom. in Breno (Brescia), con usufrutto a Manzoni Giovanni fu Enrico, dom. in Breno	Manzoni Enrico e *Santo* di Giovanni, minori, ecc., come contro
Id.	145807	647,50	Come sopra	Come sopra
Id.	161458	553 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	824460	280 —	Perazzo Maria Luisa o Maria Luigia di Francesco, nubile, dom. in Sali Vercellese (Vercelli), con usufrutto a Perazzo Francesco fu *Battista*, dom. in Sali Vercellese	Come contro, con usufrutto a Perazzo Francesco fu *Giovanni Battista*, dom. in Sali Vercellese
B. T. N. 5 % (1959)	31	1.500 —	De Benedetti *Maria-Grazia* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Magenta Maria di Carlo, ved. De Benedetti, con usufrutto a *Cerruti Marzia* fu Luigi ved. De Benedetti	De Benedetti Grazia-*Maria* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Magenta Maria di Carlo, vedova De Benedetti, con usufrutto a *Ceruti Marcellina* fu Luigi ved. De Benedetti

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5% (1959)	4166	5.000 —	Abate Ezio Adriano *di Brigida*, dom. in Desenzano (Brescia)	Abate Ezio Adriano, *minore sotto la patria potestà della madre Abate Brigida*, dom. in Desenzano (Brescia)
Rendita 5% (1935)	220559	10.600 —	*Schiumach* Dario fu Renato, minore sotto la patria potestà della madre Anav Elena di Dario ved. *Schiumach*, dom. in Roma	*Sciunnach* Dario fu Renato, minore sotto la patria potestà della madre Anav Elena di Dario ved. *Sciunnach*, dom. in Roma
Id.	220560	9.350 —	*Schiumach Rosella* fu Renato, minore, ecc., come sopra	*Sciunnach Rosa* fu Renato, minore, ecc., come sopra
B. T. N. 5% (1959)	6302	3.000 —	*Flugy* Caterina fu Salvatore, moglie di Piccenna Antonio, dom. in Napoli, vincolato per dote	*Flugi d'Aspermont* Caterina fu Salvatore, moglie di Piccenna Antonio, dom. in Napoli, vincolato per dote
Id.	14151	39.250 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50% (1934)	58077	147 —	Torre *Caterina* di Alfonso, nubile, dom. ad Albanella (Salerno), vincolato per dote della titolare	Torre *Maria Caterina* di Alfonso, ecc., come contro
Id.	287873	822,50	Garavello *Maria Zita* di Davide, moglie di Patrucco *Primo*, dom. in Torino	Garavello *Maria Zitta* di Davide, moglie di Patrucco *Giuseppe*, dom. in Torino
Rendita 5% (1935)	110940	200 —	Somaruga Anna fu Antonio maritata *Ferrazzin*, dom. a Milano, vincolato per cauzione	Somaruga Anna fu Antonio maritata *Ferrazin*, dom. a Milano, vincolato per cauzione
B. T. N. 5% (1961)	796	8.500 —	Somaruga Anna fu Antonio, maritato *Ferrarin*, ecc., come sopra	Come sopra
Cons. 3,50% (1906)	518174	31,50	Vellano *Domenico* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castel San Pietro (Alessandria)	Vellano *Alessandro Domenico* di Giuseppe, ecc., come contro
P. Red. 5% (1936)	7985	500 —	Onorati *Gaetanina* di Nicola, moglie di Pucci Salvatore, dom. in Vietri sul Mare, vincolato per dote	Onorati *Maria Gaetana* di Nicola, ecc., come contro
B. T. N. 5% (1962)	1533	27.500 —	De Blasio *Franca* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Santoro Rosa u Francesco Paolo ved. De Blasio, dom. in Giugliano (Napoli)	De Blasio *Francesca Saveria* fu Francesco, ecc., come contro
P. Ric. Red. 3,50% (1946) Serie 106	300	560 —	Cirilli Dirce fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi *Iolanda* ved. Cirilli, dom. in Osimo (Ancona)	Cirilli Dirce fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi *Antonia* ved. Cirilli, dom. in Osimo (Ancona)
Id.	301	560 —	Cirilli Felice fu Felice minore, sotto la patria potestà della madre Bianchi *Iolanda* ved. Cirilli dom. in Osimo (Ancona)	Cirilli Felice fu Felice, minore, sotto la patria potestà della madre Bianchi *Antonia* ved Cirilli dom. in Osimo (Ancona)
P. Ric. Red. 3,50%	20182	3.500 —	*Capece Minutolo Del Sasso* Felicia fu Francesco, moglie di Saraceno Giuseppe, dom. a Napoli, vincolato per dote	*Capece Minutolo* Felicia fu Francesco, ecc., come contro
P. Red. 3,50% (1934)	224516	616 —	Conte *Fortunata* fu Vincenzo, nubile, dom. a Portici (Napoli)	Conte *Fortuna* di Vincenzo, ecc., come contro
Cons. 3,50% (1906)	220742	192,50	Danesi *Maria Cristina Giuseppina* di Nicola, moglie di Serafino Lucioli fu Angelo, dom. in Firenze, vincolato per dote	Danesi *Cristina* di Nicola, ecc., come contro
B. T. N. 5% (1959)	4988	500 —	Filippini Elda fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Capoferri *Celeste* di Filippo, ved. Filippini, dom. a Monza	Filippini Elda fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Capoferri *Lucia Teresa* di Filippo, vedova Filippini, dom. a Monza
Id.	4989	500 —	Filippini Giuseppe fu Pietro, minore, ecc., come sopra	Filippini Giuseppe fu Pietro, minore, ecc., come sopra
Id.	4990	500 —	Filippini Ester fu Pietro, ecc., come sopra	Filippini Esterina fu Pietro, ecc., come sopra
Id.	10327	9.750 —	Vitali Gianna Franca fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Della Torre *Carolina* fu Francesco ved. Vitali	Vitali Gianna Franca fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Della Torre *Lodovica Carola* fu Francesco vedova Vitali
Id.	10328	9.750 —	Vitali Ines fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra	Vitali Ines fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra
Id.	10329	9.750 —	Vitali Maria Josè fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra	Vitali Maria Josè fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra
Id.	10330	500 —	Vitali Gianna Franca, Ines e Maria Josè, minori, ecc., come sopra	Vitali Gianna Franca, Ines e Maria Josè, minori, ecc., come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	266805	100.000 —	Olmi Alfredo di Giuseppe, dom. in Roma, con usufrutto a Rossi Fortunati Icilio fu *Agostino*	Olmi Alfredo di Giuseppe, dom. in Roma, con usufrutto a Rossi Fortunati Icilio fu *Augusto*
B. T. N. 5 % (1960)	3058	14.000 —	Bonvicini Umberto, nato a *Castelfranco Veneto* il 20 febbraio 1941, minore sotto la patria potestà della madre Simeoni Diva ved. Bonvicini, nata a Castelfranco Veneto il 21 febbraio 1921, dom. a Roma	Bonvicini Umberto, nato a *Treviso* il 20 febbraio 1941, minore, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	239419	7.500 —	*D Agata Tomasello* Tommasa di *Mario*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Messina	*D'Agata* Tommasa di *Mariano*, minore, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	611291	269,50	*Talarico* Amalia fu Francesco, minore emancipata, sotto la curatela del marito Merando Achille fu Giacinto, dom. a Catanzaro, vincolato per dote	*Tallarico* Amalia fu Francesco, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

(1941) Roma, addì 30 marzo 1960 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 4 maggio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,63	620,615	620,61	620,62	620,63	620,61	620,65	620,65	620,62
$ Can.	643,10	642 —	641,50	641,20	641,40	641,50	641,50	641,75	641,50	641,25
Fr. Sv.	143,10	143,13	143,125	143,1275	143,15	143,12	143,125	143,10	143,13	143,13
Kr. D.	90,01	90,02	90,01	90,005	90,05	90,03	89,995	90,02	90,01	90,05
Kr. N.	87,06	87,07	87,07	87,06	87,10	87,07	87,055	87,07	87,06	87,05
Kr. Sv.	120,21	120,19	120,18	120,185	120,20	120,22	120,175	120,20	120,21	120,20
Fol.	164,61	164,62	164,64	164,615	164,62	164,61	164,615	164,60	164,61	164,60
Fr. B.	12,44	12,45	12,4525	12,4515	12,44875	12,45	12,4515	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,59	126,59	126,61	126,60	126,60	126,61	126,595	126,55	126,60	126,60
Lst.	1743,42	1743 —	1743,15	1743,125	1743,15	1743,46	1743,15	1743,50	1743,47	1743 —
Dm. occ.	148,82	148,83	148,835	148,83	148,85	148,83	148,8225	148,82	148,84	148,83
Scell. Austr.	23,83	23,84	23,835	23,8365	23,80	23,84	23,83875	23,85	23,84	23,84

Media dei titoli del 4 maggio 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,85
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 5 % 1935	103,90
Redimibile 3,50 % 1934	98,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,825
Id. 5 % 1936	101 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,575
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 maggio 1960

1 Dollaro USA	620,61
1 Dollaro canadese	641,35
1 Franco svizzero	143,126
1 Corona danese	90 —
1 Corona norvegese	87,057
1 Corona svedese	120,18
1 Fiorino olandese	164,615
1 Franco belga	12,451
1 Franco nuovo (N.F.)	126,597
1 Lira sterlina	1743,137
1 Marco germanico	148,826
1 Scellino austriaco	23,838

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1960, registro n. 11, foglio n. 259, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalle signore Giuseppina Gragnaniello e Nunziata Salvatore contro provvedimenti resi dal sindaco di Palma Campania.

(2530)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 22-VI, della cessata ditta Gasparini Fortunato, già esercente in Bassano del Grappa, via Angarano n. 55.

(2583)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 aprile 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Campobasso, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Patto 27 maggio 1959 integrativo del patto collettivo di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi per la provincia di Campobasso.

(2692) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 aprile 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Milano, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo collettivo provinciale di lavoro 22 settembre 1959 integrativo del Contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della provincia di Milano per le imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) e delle industrie affini alla edilizia per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e per gli operai da esse dipendenti.

2. — Contratto provinciale 2 maggio 1958 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, per gli operai addetti all'industria dei laterizi.

3. — Contratto provinciale 25 febbraio 1955 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 aprile 1954, da valere per la classificazione dei lavoratori dipendenti da aziende esercenti, in provincia di Milano, la lavorazione dei materiali lapidei.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2697)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 aprile 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Potenza, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 29 settembre 1959 da valere per gli addetti all'industria tessile della lana della provincia di Potenza.

2. — Contratto provinciale 31 marzo 1958 per i lavoratori panettieri della provincia di Potenza.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2693)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 aprile 1960) il Bollettino n. 76 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° ottobre 1959 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2694)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (11 aprile 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Trapani, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 14 gennaio 1954 per i salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Trapani.

2. — Contratto collettivo di lavoro del 23 aprile 1957 per i braccianti agricoli della provincia di Trapani.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2695)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 aprile 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Siracusa, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo provinciale di lavoro del 3 giugno 1958 per gli addetti alla raccolta del pomodoro della provincia di Siracusa.

2. — Contratto collettivo provinciale di lavoro del 24 ottobre 1958 per gli agrumai interni della provincia di Siracusa.

3. — Contratto collettivo provinciale di lavoro del 30 ottobre 1958 per gli agrumai esterni della provincia di Siracusa.

4. — Contratto provinciale del 1° aprile 1959, integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1959, per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Siracusa.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2696)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 aprile 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Matera, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto provinciale di lavoro 1° ottobre 1959 per i dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie ed ogni altro esercizio similare della provincia di Matera, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1954, modificato il 15 maggio 1959.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2698)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per l'assunzione di diciannove operai temporanei nell'Amministrazione della difesa-Esercito

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione dell'esercito, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e le successive estensioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e le successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, nonchè la legge 8 luglio 1957, n. 578;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 17 agosto 1957, n. 868, che dà facoltà al Ministro per la difesa di assumere salariati non di ruolo (articoli 1, 2 e 3);

Constatata la necessità di ricoprire in parte, le vacanze verificatesi nei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio durante l'esercizio finanziario 1957-1958 per qualsiasi causa, escluso l'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successiva proroga;

Accertato che nel corso dell'esercizio finanziario 1957-1958 sono cessati dal servizio per cause diverse dall'esodo volontario, salariati di ruolo e non di ruolo per n. 97 (novantasette) unità;

Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione dell'esercito di carattere più immediato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per n. 19 posti da operaio temporaneo così distribuiti:

Scuole di applicazione d'Arma - Torino . .	posti	4
Deposito carburanti g.c. - Monteu da Po . .	»	4
Sezione staccata della 5ª O.R.A. - Padova . .	»	4
Scuola di artiglieria - Bracciano	»	7
	posti	19

I posti anzidetti sono ripartiti, per ciascun ente, nelle categorie e qualifiche di mestiere riportate nell'allegato *A* al presente decreto.

Una aliquota del cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservata ai volontari specialisti delle Forze armate congedati da non oltre un anno e agli operai che hanno seguito con profitto i corsi presso le Scuole allievi operai degli Stabilimenti militari.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabile;

c) non aver subito condanna per reati di cui all'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) incondizionata idoneità fisica, in relazione al lavoro da prestare;

f) conveniente grado di abilità professionale;

g) aver compiuto l'istruzione elementare secondo il disposto dell'art. 24, lettera *f*) del regolamento sui salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, numero 2262;

h) aver soddisfatto gli obblighi di leva, riportandone dichiarazione di buona condotta, oppure provare di aver concorso alla leva e di essere iscritto nelle rispettive liste;

i) non essere incorsi nei motivi di esclusione dall'ammissione previsti dall'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

l) aver compiuto 18 anni di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali — Divisione salariati — Sezione 2ª) Roma e pervenire al Ministero entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

le precise generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il possesso del certificato di compimento della istruzione elementare;

l'ente o stabilimento per il quale il candidato intende concorrere;

la categoria e specialità di mestiere per le quali intendono concorrere.

Dalle domande dovranno risultare, altresì, gli eventuali titoli o requisiti che diano diritto a precedenza o preferenza nella assunzione.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se inviate per posta o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Ministero della difesa-Esercito.

Non saranno prese in considerazione le domande non redatte in conformità di quanto sopra prescritto.

Art. 4.

I requisiti per partecipare al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la assunzione, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 6.

Art. 5.

I concorrenti saranno sottoposti a visita medica da parte di una Commissione composta a norma del paragrafo 17 del regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione dell'esercito.

Coloro che saranno giudicati fisicamente idonei od atti al servizio saranno ammessi a partecipare ad una prova di arte o esperimento pratico per l'accertamento della loro abilità professionale.

I lavori eseguiti saranno giudicati da apposita Commissione costituita ai sensi del paragrafo 20 del regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione dell'esercito.

La prova o l'esperimento non si intenderanno superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

Art. 6.

Per ogni ente o stabilimento di cui al precedente art. 1 la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata per ciascuna categoria e specializzazione di mestiere di cui all'allegato *A*, in base alla votazione riportata nella prova di arte di cui al predetto art. 5 e tenuto conto dei titoli di precedenza o di preferenza stabiliti dalle norme vigenti.

All'uopo, i candidati che avranno superato la prova di arte saranno invitati a produrre, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i documenti comprovanti lo eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza anzidetti e redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 8.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al lavoro.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione salariati - Sezione 2ª) sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di giorni trenta dalla data dell'avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

a) certificato di compimento dell'istruzione elementare, in originale o copia notarile autenticata, su carta bollata da L. 200;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile, del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assenti alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assenti alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Il personale imbarcato su navi mercantili, esonerato dal servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 24, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 2028060/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Or. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra do-

vranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare tale qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare tale qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione:

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto;

n) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste dovranno esibire l'attestazione del riconoscimento della loro qualifica rilasciata dalla competente prefettura in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6 che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Art. 9.

L'assunzione in servizio dei vincitori, nonchè l'attribuzione della relativa paga ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sarà disposta con contratto di lavoro da approvare con decreto ministeriale, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, in conformità dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Coloro che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti con contratto di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario in conformità dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 giugno 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1960
Registro n. 62 *Esercito, foglio n.* 334. — CESARI

ALLEGATO *A*

Scuole di applicazione d'Arma - Torino

1ª *Categoria* - operai specializzati:
Tipografo (specialista) . . . . . . posti n. 2

2ª *Categoria* - operai qualificati:
Preparatore di laboratorio (operaio) . . . posti n. 2

Totale dei posti nelle varie categorie per le Scuole di applicazione d'Arma di Torino . » » 4

Deposito carburanti g.c. - Monteu da Po

2ª *Categoria* - operai qualificati:
Meccanico (operaio) . . . . posti n. 1
Idraulico (operaio) . . . . » » 1
Conduttore locomobili (operaio) . . . . . » » 1
Elettricista circuitista elettrico (operaio) . . » » 1

Totale dei posti per il Deposito carburanti g.c. di Monteu da Po . . . . » » 4

Sezione staccata
della V Officina riparazioni automobilistiche - Padova

2ª *Categoria* - operai qualificati:
Motorista (operaio) . . . . posti n. 2
Montatore di auto (operaio) . . . . . » » 1
Elettricista magnetista (operaio) . . . . » » 1

Totale dei posti per la Sezione staccata della V O.R.A. di Padova . . . . . . » » 4

Scuola di artiglieria - Bracciano

1ª *Categoria* - operai specializzati:
Conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP (specialista) . . . . . . posti n. 1

2ª *Categoria* - operai qualificati:
Muratore (operaio) . . . . posti n. 2
Cuoco (operaio) . . . . » » 1
Cameriere (capo) . . . . » » 2
Famiglio (operaio) . . . . » » 1

Totale dei posti nelle varie categorie per la Scuola di artiglieria di Bracciano . . . . » » 7

(2105)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso nazionale per la progettazione di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille, da erigersi a Marsala

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 90, che dispone la erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille;

Considerato che, data l'importanza e la particolare natura dell'opera, si è ravvisata l'opportunità di bandire un concorso nazionale tra artisti italiani per la progettazione del predetto monumento;

Visto il relativo bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale, tra artisti italiani, per la progettazione di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille, da erigere a Marsala.

Art. 2.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1960
Registro n. 19, *foglio n.* 211

Bando di concorso per il progetto di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille, da erigere a Marsala nel primo centenario dell'avvenimento.

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici indice un concorso fra gli artisti italiani per il progetto di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille, da erigersi nel primo centenario dell'avvenimento in Marsala, sulla riva del mare Tirreno.

Al concorso potranno partecipare gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Qualora più artisti si raggruppassero a collaborare per la presentazione del progetto, dovranno delegare uno di essi a rappresentarli, autorizzandolo a trattare e ad impegnarsi in nome di tutti.

Art. 2.

Al presente bando si allega una planimetria della zona con l'indicazione dell'area in cui dovrà sorgere il monumento.

Copia di tale planimetria, potrà essere richiesta all'Ufficio del Genio civile di Trapani che invierà il tutto a mezzo raccomandata, pur non rispondendo degli eventuali ritardi o disguidi.

Art. 3.

Il progetto prevederà la sistemazione dell'area prescelta per il monumento celebrativo e la realizzazione del monumento stesso, in attuazione della legge 23 febbraio 1960, n. 90.

Nella elaborazione del progetto si dovrà tener conto della ambientazione, ed in particolare dei punti di vista più importanti verso il monumento, sia da terra che da mare.

Art. 4.

I progetti saranno costituiti dai seguenti elaborati:

1) planimetria della sistemazione dell'area delimitata negli allegati planimetrici di cui all'art. 2, con eventuali indicazioni di pavimentazioni, piantagioni, sistemazioni accessorie in scala 1:200;

2) bozzetto del monumento in scala 1:10 in qualsiasi sistema di rappresentazione plastica;

3) relazione in cui siano precisati i materiali da utilizzare e calcolato, sia pure in massima, il costo complessivo dell'opera, specificando quanto si riferisce alle opere murarie e di sistemazione accessoria e con espresso impegno a non superare nelle previsioni totali (monumento, basamento e fondazioni) l'importo complessivo di L. 90.000.000 stanziato con la legge di cui al precedente art. 3;

4) eventuali schizzi prospettici.

Art. 5.

Gli elaborati, dovranno pervenire, a cura e spese dei concorrenti, entro le ore 12 del 30 giugno 1960 al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata che ne curerà l'accettazione presso la Biblioteca del Ministero medesimo sita al piano terreno con ingresso da via Nomentana n. 2, Roma.

Il termine non sarà prorogabile.

Non sarà ammessa alcuna tolleranza, neppure nei casi di ritardi ferroviari o postali, o di altre cause di forza maggiore.

I progetti che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza, il Ministero non risponderà dei progetti non ritirati.

Art. 6.

Gli elaborati dovranno essere firmati dai concorrenti.

I concorrenti, inoltre, dovranno indicare, su un foglio a parte, il loro nome, cognome ed indirizzo ed unirlo alla eventuale delega di cui all'art. 1, e ciò per ciascun nominativo.

Gli elaborati dovranno portare la seguente intestazione generale:

« *Concorso per il progetto di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille, da erigersi a Marsala* ».

Art. 7.

I progetti verranno esaminati e giudicati da una Commissione nominata dal Ministro per i lavori pubblici e costituita da un presidente e dai seguenti membri:

a) un rappresentante della Regione siciliana;
b) il sindaco del comune di Marsala;
c) il direttore generale delle Antichità e belle arti;
d) due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
g) un professore universitario, insegnante di Storia del Risorgimento;
h) un professore universitario, insegnante di architettura;
i) il soprintendente ai monumenti della Sicilia;
l) un critico d'arte;
m) un rappresentante dell'Associazione dei reduci garibaldini ed un rappresentante del Comitato celebrazione centenario garibaldino della città di Marsala;
n) due rappresentanti degli artisti, designati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario amministrativo del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le deliberazioni della Commissione saranno valide purchè siano presenti almeno i due terzi dei componenti.

Nell'eventualità di parità di voti, il voto del presidente ha la prevalenza.

Non saranno presi in considerazione i progetti che importino una spesa superiore a quella precisata all'art. 4, paragrafo 3 del presente bando.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice, tenendo conto delle caratteristiche artistiche ed intrinseche delle soluzioni, formerà la graduatoria dei progetti, distinguendo quello meritevole del primo premio dagli altri.

Il progetto meritevole del primo premio sarà dichiarato vincitore del concorso e gli sarà assegnata la somma di lire 2.000.000.

La Commissione disporrà inoltre della somma di lire 2.000.000 per ripartirla tra eventuali altri progetti riconosciuti meritevoli.

A giudizio insindacabile della Commissione il primo premio potrà non essere assegnato ad alcun progetto.

L'esito del concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Con la corresponsione dei premi di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici acquista piena e definitiva proprietà artistica di ciascun progetto premiato.

Art. 10.

I progetti non premiati rimarranno proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il temine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del bando di concorso.

Art. 11.

Al vincitore del concorso sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera, sulla base di apposita convenzione che definirà le modalità e i limiti dell'incarico.

Tale incarico verrà svolto sotto la sorveglianza dell'Ufficio del Genio civile di Trapani.

Art. 12.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Ministro: TOGNI

(2690)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Conferma in carica del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a tremiladuecentonovantadue posti di ufficiale telefonico di 3ª classe ed aiuto contabile di 3ª classe nella carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1958, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a n. 3292 posti di ufficiale telefonico di 3ª classe ed aiuto contabile di 3ª classe della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1958, modificato con decreto ministeriale 17 gennaio 1959, con il quale è stata modificata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1959, con il quale l'ispettore generale Moscariello dott. rag. comm. Edoardo — già presidente della Commissione anzidetta — è stato collocato a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età e di servizio a far tempo dal 1° ottobre 1959;

Considerato che la Commissione di cui trattasi ha necessità di continuare l'espletamento del compito affidatole per apportare alcune rettifiche nella valutazione dei titoli di alcuni candidati;

Ritenuta l'opportunità di confermare nell'incarico di presidente della Commissione l'ispettore generale Moscariello;

Decreta:

Fermo restando il relativo già disposto collocamento a riposo, l'ispettore generale Moscariello dott. rag. comm. Edoardo è confermato nell'incarico di presidente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli citato in premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1959

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1960
Registro n. 14 *Uff. risc. poste, foglio n.* 314. — VENTURA-SIGNORETTI

(2647)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina di membri aggiunti alla Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 20 aprile 1959, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1959, registro n. 16 Difesa-Aeronautica, foglio n. 127);

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1959, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del predetto concorso (registrato alla Corte dei conti addì 5 gennio 1960, registro n. 1 Difesa-Aeronautica, foglio n. 77);

Considerato l'opportunità di aggregare alla Commissione esaminatrice membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere e dato che agli esami orali del concorso sono stati ammessi candidati che hanno richiesto di sostenere esami orali facoltativi soltanto nelle lingue inglese, francese e spagnolo;

Decreta:

Alla Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, sono aggregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere del concorso stesso, i seguenti ufficiali:

Ten. col. C.C.r.c. s.p.e. Massa Ciro, membro aggiunto per gli esami di lingua inglese e di lingua francese;

Cap. C.C.r.a. s.p.e. Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami di lingua spagnola.

Ai predetti membri aggiunti verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1960
Registro n. 11 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 126. LAZZARINI

(2663)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte e grafica del concorso per esami a diciassette posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero della difesa-Marina, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1959.

Le prove scritte e grafica del concorso avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 13, 14, 15, 16 e 17 giugno 1960, con inizio alle ore 8.

(2665)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami per il conferimento di centodue posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva del Corpo di polizia femminile.

Si avvisano le interessate che le prove scritte del concorso per esami a centodue posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva del Corpo di polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 17 marzo 1960, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di polizia, viale dell'Aeronautica E.U.R., nei giorni 9, 10 e 11 giugno 1960, con inizio alle ore otto.

(2677)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei che hanno partecipato al concorso per esami a tre posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca.

Si avverte che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 4 - mese di aprile 1960, è pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a tre posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale in data 23 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio successivo (registro n. 3 Sanità, foglio n. 120) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 agosto 1959.

(2646)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a ottantotto posti di dattilografo di 3ª classe nel ruolo del personale di dattilografia della carriera esecutiva, bandito con decreto ministeriale 3 novembre 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del personale (parte 2ª) dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di marzo 1960, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/2385 del 21 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo stesso anno, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 113, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a ottantotto posti di dattilografo di 3ª classe nel ruolo del personale di dattilografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione predetta, nonchè la graduatoria finale dei vincitori del concorso stesso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e quella degli idonei formata in base al punteggio riportato da ciascun candidato e con l'osservanza delle disposizioni in vigore circa le riserve di posti a favore di alcune categorie di concorrenti e, nei casi di parità di merito, delle norme contenute nell'art. 5 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(2670)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame a sessanta posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto, branca « Coltivazioni tabacchi », bandito con decreto ministeriale 1° dicembre 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del personale (parte 2ª) dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di marzo 1960, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/23095 del 24 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo stesso anno, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 68, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto, branca « Coltivazioni tabacchi » dell'Amministrazione predetta, nonchè la graduatoria finale dei vincitori del concorso stesso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e quella degli idonei, formate in base al punteggio riportato da ciascun candidato e con l'osservanza delle disposizioni in vigore circa le riserve di posti a favore di alcune categorie di concorrenti e, nei casi di parità di merito, delle norme contenute nell'art. 5 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(2669)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a due posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, branca «Sali e chinino», bandito con decreto ministeriale 1° agosto 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del personale (parte 2ª) dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di marzo 1960, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/23219 del 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo stesso anno, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 45, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione predetta, e dichiara unico vincitore del concorso stesso il dott. Remo Pizzini, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

(2668)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.